

APPENDICE AL VIGENTE CCNL PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, I.R.C.C.S., PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE

Le Associazioni:

- **AIOP** (Associazione Italiana Ospedalità Privata) nella persona del Presidente Nazionale Avv.Enzo Paolini
- **ARIS** (Associazione Religiosi Istituti Sanitari) nella persona del Presidente Nazionale Fratel Mario Bonora
- **FDG** (Fondazione don Gnocchi) nella persona del Presidente Nazionale Mons.Angelo Bazzari
- **CIMOP** (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nella persona del Segretario Nazionale Dott.Fausto Campanozzi

Firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 gennaio 2005 che disciplina i rapporti di lavoro del personale medico dipendente da Case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di Riabilitazione, associate ad Aiop, Aris e Fondazione don Gnocchi,

PRESO ATTO

Delle sollecitazioni del Consiglio di Amministrazione della CAIMOP di cui alle note Prot.111 del 25 gennaio 2007 e Prot.136 del 15 febbraio, inerenti le ricadute del DLgs 252/05 sulla parte del vigente CCNL riferita alla previdenza complementare

CONSTATATO

- che la legge 27/12/2006 n.296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1° Gennaio 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al DLgs 5/12/2005, n.252;
- che il citato DLgs 252/05 prevede la possibilità di destinare il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, con modalità esplicite o tacite;
- che l'art.21 comma 8 del citato DLgs 252/05 ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993 n.124;
- che gli artt.54, 55 del titolo XIII del richiamato CCNL, che regolamentano, per i dipendenti, le modalità di adesione e di contribuzione al Fondo Pensione CAIMOP, per quanto sopra evidenziato necessitano dei relativi adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in materia di previdenza complementare;

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE APPENDICE AL VIGENTE CCNL DEL
PERSONALE MEDICO

CONCORDANO

- che gli artt.54 e 55 del richiamato Titolo XIII del vigente CCNL vengano modificati come sotto riportato:

1) L'art.54 del vigente CCNL è sostituito dal seguente:

Art.54

Fondo di previdenza complementare

E' stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo Pensione CAIMOP, fondo di previdenza complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o determinato superiore a 3 mesi, delle Istituzioni sanitarie private, che applicano il presente contratto collettivo.

Lo Statuto ed il Regolamento di attuazione del Fondo Pensione CAIMOP costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.

a) Iscritti al Fondo

Gli iscritti al Fondo si distinguono in:

- Iscritti al Fondo *antecedentemente* alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del DLgs 21 aprile 1993, n.124 ("Vecchi Iscritti");

- Iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993 ("Nuovi Iscritti").

Ai fini del presente articolo, le singole Amministrazioni procedono, in base alle norme di legge e contrattuali, all'individuazione dei Vecchi Iscritti e dei Nuovi Iscritti.

b) Finanziamento del Fondo

1) Contributi Contrattuali

Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, ripartito nella misura del 2.40% a carico del medico dipendente e nella misura del 3.60% a carico dell'azienda.

2) Versamento supplementare facoltativo

Il contributo a carico del medico dipendente, pari al 2.40% della retribuzione annua lorda complessiva, assunta come base per la determinazione del TFR, può essere elevato, su semplice richiesta del singolo medico, nella misura liberamente determinata dallo stesso.

3) Accantonamento TFR

Per i medici dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione al Fondo Pensione CAIMOP degli accantonamenti annuali al TFR, così come definito negli articoli seguenti.

Per i medici dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 è prevista la facoltà, sulla base dell'autonoma decisione del medico, di destinare al Fondo Pensione CAIMOP gli accantonamenti annuali al TFR.

Le modalità del versamento dei contributi e delle quote di TFR sono definite dal Regolamento del Fondo.

2) L'art.55 del vigente CCNL è sostituito dal seguente:

Art.55

Importi e modalità dei versamenti

La retribuzione annua di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo Pensione CAIMOP viene convenzionalmente definita così come segue:

	Tempo pieno (in euro)	Tempo definito (in euro)
Assistente di fascia A e B	41.000,00	27.000,00
Aiuto e Aiuto dirigente	48.000,00	35.000,00
Responsabile e Direttore Sanitario	59.000,00	44.000,00

Pertanto, a partire dall'1/1/2005, i contributi mensilmente dovuti al Fondo Pensione CAIMOP, per tutti i medici sia vecchi iscritti che nuovi iscritti, sono stabiliti nella misura di seguito specificata:

TEMPO PIENO	A carico dell'Azienda (in euro)	A carico del dipendente (in euro)
Assistente di fascia A e B	123,00	82,00
Aiuto e Aiuto dirigente	144,00	96,00
Responsabile e Direttore Sanitario	177,00	118,00

TEMPO DEFINITO	A carico dell'Azienda (in euro)	A carico del dipendente (in euro)
Assistente di fascia A e B	81,00	54,00
Aiuto e Aiuto dirigente	105,00	70,00
Responsabile e Direttore Sanitario	132,00	88,00

Per i medici assunti successivamente al 28/4/93 le quote di cui all'art.2120 c.c. (TFR) maturate a loro favore a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono destinati al Fondo Pensione CAIMOP.

I medici assunti antecedentemente al 28/4/93 hanno la facoltà di destinare al Fondo Pensione CAIMOP le quote di cui all'art.2120 c.c. (TFR) maturate a loro favore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tali quote saranno versate al Fondo Pensione CAIMOP previa consegna da parte del medico dipendente al Datore di Lavoro del relativo Mod.TFR 1 allegato al DM 30 gennaio 2007. Qualora tale comunicazione non sia stata effettuata entro il 30/6/2007, il datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 comma 7 punto b) del DLgs 252/05, destina il TFR maturando al Fondo Pensione CAIMOP.

Nel caso il medico dovesse esprimere la volontà di destinare il proprio TFR ad un Fondo diverso da quello previsto dal presente CCNL, decade l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il contributo, previsto dal presente contratto, a carico dell'azienda.

Le quote di TFR destinate al Fondo CAIMOP non sono disponibili per eventuali compensazioni di crediti vantati dal datore di lavoro nei confronti del medico.

Modalità dei versamenti alla CAIMOP

Il versamento al Fondo Pensione CAIMOP dei contributi e delle quote di TFR viene effettuato con la cadenza e le modalità previste da Regolamento del Fondo Pensione CAIMOP.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni erogate dal Fondo, il TFR maturato, nonché i contributi maturati devono essere versati dalla Casa di cura entro trenta giorni dalla data di fine rapporto.

Lì 12 aprile 2007